

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente Statuto disciplina, ai sensi della legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Unione dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino costituita nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente Statuto unitamente all'atto costitutivo dell'Unione è stato approvato con delibere dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni di Bonemerse e Malagnino con le maggioranze richieste dalle normative vigenti.

L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Bonemerse e di Malagnino, la cui popolazione ammonta a 2855 abitanti al 31.12 2009 e giusta deroga della Regione Lombardia del 19.12.2014 deliberazione nr. X/2915. E' possibile che all'Unione aderiscano altri enti nel corso della sua durata secondo quanto disciplinato dall'art. 31 del presente Statuto.

ART. 2 FINALITA' DELL'UNIONE

L'Unione ha lo scopo di esercitare l'autogoverno e la promozione dello sviluppo delle comunità che la costituiscono e di migliorare la qualità dei servizi erogati, di ottimizzare le risorse economiche – finanziarie, umane, strumentali.

I Comuni aderenti si impegnano, attraverso la gestione associata dei servizi qui previsti (art. 10) a proseguire la progressiva integrazione amministrativa, sociale e culturale finalizzata ad una più organica e completa unione dei Comuni, con l'obiettivo di giungere in futuro, compatibilmente con la normativa vigente, alla fusione dei Comuni dopo l'espletamento della procedura referendaria.

ART. 3 OBIETTIVI PROGRAMMATICI

L'Unione ha come obiettivi prioritari:

- Promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni aderenti, tutelando l'assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini valorizzando, inoltre, il patrimonio artistico e storico e le tradizioni culturali;
- Potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- Favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
- Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

ART. 4
PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI AZIONE

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti locali.

Qualsiasi atto dell'Unione non può avere durata ed effetti superiori a quelli della durata dell'Unione stessa fatto salvo quanto previsto dagli art 8 e 9 del presente statuto.

ART. 5
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. A tal fine può promuovere la partecipazione dei cittadini attraverso la richiesta di espressione di proposte e/o pareri nella formulazione di piani o iniziative promosse dall'Unione stessa.

L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio ed aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Sono garantite le forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini in relazione agli atti dell'Unione in conformità alla Legge n. 241/90.

L'Unione garantisce anche, in modo ampio completo ed efficace la diffusione delle informazioni riguardanti l'attività amministrativa istituzionale dell'Unione e dei Comuni attraverso il sito internet e l'eventuale pubblicazione periodica cartacea.

All'interno del sito informatico istituzionale è inserito l'albo pretorio on-line per l'Unione e per i Comuni al fine di attuare la pubblicazione degli atti.

ART. 6
SEDE GIURIDICA DELL'UNIONE

La sede dell'Unione è individuata presso il Comune di MALAGNINO.

Gli Uffici possono essere distribuiti nei Comuni aderenti all'Unione.

Gli organi dell'Unione possono riunirsi anche presso le sedi dei Comuni dell'Unione.

ART.7
DURATA

L'Unione ha durata di 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione dello Statuto sul BURL.

ART. 8
RECESSO

Ogni Comune aderente può recedere dall'Unione, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie attraverso una delibera di Consiglio Comunale adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati ed in ogni caso entro il 30 giugno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Nei confronti del Comune che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Le modifiche allo Statuto dell'Unione conseguente al recesso, sono approvate dai Consigli Comunali con le modalità previste dal T.U. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Comune che recede dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione, costituito con il ricorso a contributi statali e regionali.

Oltre alla sanzione prevista dal comma precedente, al comune recedente viene applicata una sanzione pecuniaria stabilita in € 20.000.

In caso di recesso, il personale trasferito o comandato, viene riassegnato al Comune di appartenenza iniziale, salvo diverso accordo.

ART. 9 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio Comunale con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Nella deliberazione di scioglimento dovrà essere indicata la persona incaricata della liquidazione delle attività dell'Unione.

Al termine dell'attività, l'incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli Comunali provvedono ad approvare il provvedimento di riparto iscrivendo le entrate e le spese nei relativi interventi e risorse dei bilanci comunali in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il personale comunale ritorna a svolgere la propria attività lavorativa presso l'Ente di provenienza ed inserito nella dotazione organica del Comune.

Il personale direttamente assunto dall'Unione, nel caso di scioglimento, verrà trasferito nella dotazione organica dei Comuni, previo adozione delle opportune modifiche alla dotazione organica dei Comuni, anche con gestione in convenzione del personale stesso.

TITOLO II COMPETENZE E FUNZIONI

ART. 10 OGGETTO

All'Unione vengono affidate le competenze amministrative concernenti le funzioni ed i servizi nel rispetto dell'art.14 del Decreto Legge. N.78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e della Legge n. 135/2012.

Le funzioni ed i servizi trasferiti all'Unione per la gestione sono:

1. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo tributi;
2. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
3. Catasto, ad eccezione delle funzioni statali;
4. Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
5. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
6. Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
7. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo l'art. 118 della Costituzione;
8. Edilizia scolastica per la parte non attribuita alle Province, organizzazione gestione dei servizi scolastici;
9. Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

10. Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
11. Servizi in materia statistica;
12. Funzioni di realizzazione e di gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica per i servizi che lo richiedono;
13. Sportello unico attività produttive;
14. Sportello unico dell'edilizia;
15. Sicurezza nei luoghi di lavoro;
16. Impianti ed iniziative sportive;
17. Risparmio energetico e fonti rinnovabili;
18. Edilizia residenziale pubblica;
19. Affissioni e pubblicità;
20. Fiere e mercati;
21. Centrale di committenza;
22. Anticorruzione e trasparenza;
23. Valutazione e controllo;
24. Funzioni di revisore dei conti, unico per l'unione e per i comuni aderenti.

Con atto consiliare di modifica statutaria da approvarsi con le procedure di cui all'art. 32 del Testo unico, i Comuni partecipanti all'Unione possono affidare all'Unione altre competenze amministrative indicando le condizioni organizzative e finanziarie al fine di evitare che nella successione nei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e /o dei servizi.

Parimenti con atto consiliare, i Comuni con la medesime procedure possono sottrarre competenze già precedentemente affidate.

ART.11 TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE

Il trasferimento delle funzioni e dei servizi avviene con delibera dei Consigli Comunali che approvano la convenzione che regola i rapporti tra i Comuni e l'Unione.

Ai fini della gestione dei servizi, spettano all'Unione le tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, così come stabilito dall'art.32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I

ART.12 ORGANI

Sono organi dell'Unione: l'Assemblea (Consiglio), la Giunta, il Presidente.

Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito ai sensi dell'art. 32 del T. U. n .267/2000 e s. m. i.

ART. 13
PROCEDIMENTO DI ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'Unione è eletta in secondo grado dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione, scegliendo i membri da eleggere in seno ai Consigli Comunali.

I Componenti dell'Assemblea sono: il Sindaco di ciascun Comune, membro di diritto e tre consiglieri dei quali uno designato dai gruppi di minoranza. Se nelle minoranze non si raggiunge un accordo sul nome del candidato che le rappresenta si sceglie il più anziano di età tra i candidati votati.

In caso di assenza di gruppi di minoranza, ogni Comune elegge in ogni caso tre consiglieri oltre al Sindaco.

L'Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si procede all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei comuni facenti parte dell'Unione.

I rappresentanti dei Comuni il cui Consiglio Comunale sia stato rinnovato, cessano dalla carica al momento della proclamazione degli eletti.

L'Assemblea può adottare un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART.14
NOMINA DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI

Il Presidente e gli assessori vengono eletti dall'Assemblea.

Il Presidente deve essere scelto tra i Sindaci o gli assessori dei Comuni facenti parte dell'Unione.

L'elezione del presidente e dei Membri della Giunta è effettuata dall'Assemblea e deve avvenire sulla base di un documento, contenente i nominativi dei candidati assessori e resa dal candidato Presidente.

L'elezione avviene a scrutinio palese e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Il Presidente e la Giunta durano in carica per due anni e sei mesi e, comunque fino all'elezione amministrativa che determini la modifica della composizione dell'assemblea.

La Giunta è composta da 5 (cinque) membri oltre il Presidente.

Ai Componenti della Giunta non spetta alcuna indennità.

L'Assemblea può affidare ai singoli assessori o consiglieri dell'Unione, il compito di sovrintendere a un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

ART.15
DECADENZA E REVOCA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza della Giunta.

Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati all'Assemblea che si esprimono per appello nominale.

La mozione è sottoscritta da almeno cinque consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere il nominativo del nuovo candidato Presidente e dei nuovi assessori.

La mozione è messa in discussione non prima dei cinque giorni e non oltre i dieci dalla data della sua presentazione.

L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

L'Assemblea può disporre la revoca della nomina di un assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera Giunta.

Il Presidente e gli assessori durano in carica sino alla data della proclamazione degli eletti nei Comuni aderenti.

CAPO II

ART. 16

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spetta di determinare l'indirizzo politico/amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge.

L'Assemblea discute ed approva in un apposito documento in atti equivalenti gli indirizzi generali presentati dal Presidente.

Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dall'assemblea costituisce atto di riferimento sul quale l'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e di controllo sull'azione politico/amministrativa dell'Ente.

La funzione di programmazione propria dell'Assemblea si esprime in particolare al fine della presentazione dei bilanci annuali e pluriennali.

L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

L'Assemblea, a seguito del trasferimento delle competenze previste agli artt. 10 e 11, esplica la potestà regolamentare per lo svolgimento delle funzioni affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni aderenti.

ART. 17

COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 co.1 e 2 Decreto Legislativo N.267/2000 e s.m.i nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente dell'Unione; collabora con il Presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea; riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.

E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

ART. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, dell'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra gli indirizzi generali e settoriali, strategie operative ed i loro risultati.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall'Unione.

La rappresentanza legale dell'Unione, anche in giudizio, spetta al Presidente, salvo per le cause riguardanti i tributi trasferiti dai Comuni all'Unione e le sanzioni previste dal Codice della strada, per le quali la rappresentanza in giudizio spetta ai responsabili di servizio.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni di presidente sono esercitate dal vice – presidente, individuato dall'Assemblea all'atto della scelta degli assessori.

ART. 19
NORMA DI RINVIO

Si applicano agli organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento previste per i consiglieri, gli assessori e i Sindaci dei Comuni.

In ogni caso ad essi si applica la normativa nazionale vigente in materia di permessi o indennità.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 20
PRINCIPI

Nello spirito di una concreta collaborazione tra enti, l'Unione

- a) ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- b) indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

ART. 21
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'Unione dispone di propri uffici e/o si avvale di quelli propri dei Comuni costituenti l'Unione.

L'organizzazione degli uffici ed ei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L'Unione disciplina con apposito regolamento approvato dalla Giunta , nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'Assemblea e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizio, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la corrispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale, tenuto conto, anche dei carichi di lavoro e dei dati del controllo di gestione. Il personale può essere trasferito all'Unione con anche i beni strumentali.

Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale dipendente degli enti locali. In caso di trasferimento del personale dal Comune all'Unione, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal Comune a finanziare gli istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'Unione.

La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi o di alte specializzazioni, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART. 22
DIREZIONE GENERALE

La Direzione Generale dell'organizzazione dell'Unione può essere conferita al Segretario dell'Unione stessa.

In tal caso il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione secondo le direttive impartite dal Presidente e a sovrintendere alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal Regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi e risponde personalmente dei risultati conseguiti.

Al Segretario compete, altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la predisposizione di un piano esecutivo gestionale anche semplificato, previsti dal Decreto Legislativo n.267/2000 e s. m. i.

ART. 23
SEGRETARIO

Il Segretario dell'Unione è nominato dal presidente fra i Segretari comunali dei Comuni aderenti all'Unione, previa delibera di Giunta se vi sono più segretari; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono momentaneamente assunte da altro Segretario su nomina del Presidente.

La nomina del Segretario ha una durata di anni due e sei mesi.

Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizio, coordinandone l'attività.

Il Segretario, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private ed atti bilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esprime pareri sugli atti deliberativi di regolarità tecnica-amministrativa-contabile in relazione alle competenze nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili di servizio;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

ART.24
FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali, direttamente ed anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.

**TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'**

ART. 25
FINANZE DELL'UNIONE

L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

L'Unione, nei limiti stabiliti dalle leggi, ha potestà impositiva autonoma in materia di tariffe con riguardo ai servizi e alle funzioni attribuite.

ART.26 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI

I Comuni sono tenuti a garantire all'Unione le risorse necessarie per la gestione corrente e per gli investimenti, versando all'Unione medesima una quota il cui ammontare è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

Dalla quota prevista al comma precedente i Comuni potranno detrarre le spese per le funzioni ed i servizi affidati all'Unione e che hanno sostenuto autonomamente.

Con l'accordo di tutti i Comuni aderenti, è possibile la stipula di convenzioni che integrino o modifichino i criteri di compartecipazione previste dal presente articolo.

ART. 27 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.

Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate dal Regolamento di contabilità.

ART.28 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

ART. 29 REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

La revisione economica e finanziaria è affidata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del Testo Unico ad un unico revisore dei Conti che dovrà esercitare la medesima funzione anche per i Comuni aderenti poiché sono state trasferite tutte le funzioni compreso il controllo.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

ART.30 SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di Tesoreria dell'Unione è svolto da soggetto abilitato in conformità al Titolo V del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.

TITOLO VI

ART. 31

ADESIONE DI NUOVI COMUNI

L'adesione all'Unione di nuovi Comuni è subordinata all'espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta dell'Assemblea.

I nuovi Comuni aderenti potranno partecipare agli organi dell'Unione limitatamente alle decisioni sulle funzioni e sui servizi che avranno conferito.

I nuovi Comuni aderenti potranno partecipare pienamente agli organi dell'Unione con eguale rappresentanza e potranno esprimere il Presidente dell'Unione solo nel caso di trasferimento di tutte le funzioni obbligatorie.

ART.32

CAPACITA' NORMATIVA DELL'UNIONE

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa ai Comuni dalla legislazione vigente.

Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'Unione determina l'inefficacia dei regolamenti comunali che li disciplinano, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi.

La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumano esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative sopravvissute.

ART.33

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Le modificazioni da apportare al presente Statuto sono deliberate secondo le procedure di cui all'art. 32 c.4 del Testo Unico degli enti Locali.

Le modifiche da apportare in caso di adesione di nuovi Comuni, saranno proposte e deliberate dall'Assemblea dell'Unione e rimandate ai Comuni per l'approvazione come previsto per la fase di costituzione dell'Unione.